

REGOLAMENTO (CEE) N. 2623/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania, degli Stati Uniti d'America e del Venezuela

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) In data 11 ottobre 1986⁽²⁾ la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia. Con il regolamento (CEE) n. 1289/87 della Commissione⁽³⁾, è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria di tali paesi. Con il regolamento (CEE) n. 2691/87 del Consiglio⁽⁴⁾ il dazio provvisorio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi.
- (2) Nel settembre 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia supplementare da parte del CMC-Engrais (Common Market Committee of the Nitrogen and Phosphate Fertilizer Industry) per conto dei produttori che rappresentano tutto il settore comunitario interessato, nella quale si chiedeva di estendere la procedura allora in corso alle importazioni dello stesso prodotto originario dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania, degli Stati Uniti d'America e del Venezuela.

La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'estensione della

procedura. Con un avviso⁵ pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, la Commissione ha annunciato l'estensione della procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di urea (di cui alle sottovoci 31.02 B e ex 31.02 C della Tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici NIMEXE 31.02-15 e 31.02-80 e attualmente classificata ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 99 alle importazioni dello stesso prodotto originario dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania, degli Stati Uniti d'America e del Venezuela.

Nell'avviso si faceva inoltre riferimento alle affermazioni dei ricorrenti in merito all'eventualità di istituire dazi antidumping con effetto retroattivo.

- (3) Con il regolamento (CEE) n. 3339/87⁽⁶⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia Saudita ed ha accettato gli impegni assunti riguardo alle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia e ha chiuso le relative procedure.
- (4) Riguardo all'estensione della procedura la Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.
- (5) La maggior parte dei produttori, degli esportatori e degli importatori noti ha presentato osservazioni scritte. Tuttavia dato che numerosi importatori, dopo un secondo avviso, non hanno presentato un riassunto non riservato delle risposte al questionario della Commissione, non si è tenuto conto delle informazioni da essi fornite, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 2423/88. Numerosi produttori/esportatori e la European Fertilizer Import Association hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 254 dell'11. 10. 1986, pag. 3.

(3) GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 11.

(4) GU n. L 254 del 5. 9. 1987, pag. 20.

(5) GU n. C 271 del 9. 10. 1987, pag. 4.

(6) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1.